

**PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VIALE DEL FORO ITALICO E DEL PIAZZALE DELLA SFERA, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA.**

**R.A. 160/23/PN**

**CIG: 99160642E1**

**CUP: J84J22000930001**

**Lettera di invito**

## Sommario

<b>1. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento .....</b>	<b>5</b>
1.1. <i>Oggetto della gara</i> .....	5
1.2. <i>Importo posto a base di gara</i> .....	6
1.3. <i>Termine esecuzione lavori</i> .....	7
1.4. <i>Lavorazioni/Categorie di Qualificazione</i> .....	8
1.5. <i>Piano di sicurezza e coordinamento</i> .....	9
<b>2. Soggetti ammessi alla gara .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Requisiti richiesti per la partecipazione .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .....</b>	<b>17</b>
<b>5. Codice identificativo della gara (CIG).....</b>	<b>17</b>
<b>6. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori .....</b>	<b>17</b>
<b>7. Subappalto.....</b>	<b>18</b>
<b>8. Sopralluogo .....</b>	<b>19</b>
<b>9. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima .....</b>	<b>20</b>
9.1. <i>Utilizzo del Portale fornitori</i> .....	20
9.2. <i>Dotazione tecnica minima</i> .....	22
<b>10. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti .....</b>	<b>24</b>
10.1. <i>Svolgimento della procedura di gara</i> .....	24
10.2. <i>Criterio di aggiudicazione</i> .....	25
10.3. <i>Modalità di supporto</i> .....	26
10.4. <i>Richieste di chiarimento</i> .....	26
<b>11. Modalità di presentazione della documentazione.....</b>	<b>26</b>
<b>12. Soccorso istruttorio .....</b>	<b>27</b>
<b>13. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line .....</b>	<b>27</b>

13.1. Termine per la presentazione delle offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione .....	27
13.2. Forma di partecipazione .....	28
13.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.....	28
13.4. Offerta economica .....	32
13.5. Invio della risposta alla RDO on line.....	34
13.6. Ulteriori note .....	34
13.7. Modifiche alla procedura .....	35
<b>14. Procedura di gara .....</b>	<b>36</b>
14.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche.....	36
14.2. Ulteriori regole o vincoli .....	37
14.3. Aggiudicazione e adempimenti per l'operatore economico aggiudicatario .....	39
<b>15. Stipula del contratto.....</b>	<b>47</b>
<b>16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>48</b>
<b>17. Oneri e Tasse .....</b>	<b>49</b>
<b>18. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza .....</b>	<b>49</b>
<b>19. Accesso agli atti.....</b>	<b>49</b>
<b>20. Foro competente e domicilio .....</b>	<b>50</b>
<b>21. Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>50</b>

## Premesse

Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Stazione Appaltante"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 come modificato dalla legge n.108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia", intende procedere ad una procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Viale del Foro Italico e del Piazzale della Sfera, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano strategico per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro Italico, Roma.

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso con l'applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del Decreto semplificazioni, in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice").

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all'interno del Portale fornitori della Stazione Appaltante, accessibile all'indirizzo <https://fornitori.sportesalute.eu> (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 11.1.

Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta avendo manifestato interesse alla partecipazione attraverso l'invio della risposta alla RDI on line codice Gara\_1755\_Rdl\_210 relativa all'Avviso di indagine di mercato pubblicata in data 14 giugno 2023 all'interno del Portale fornitori, in Bandi ed Avvisi in corso del Portale, nonché sul profilo del committente.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate alla presente lettera di invito.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito e relativi allegati:
  - Scadenze;
  - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
  - DGUE "Documento di gara unico europeo";
  - Allegato A: Domanda di partecipazione;
  - Allegato B: Modulo offerta economica

- Allegato C “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice, composto dalla documentazione elencata nell'elaborato *PFI.VO.001\_PE\_00.00.EE.01\_A.02*

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nella presente lettera di invito sono di proprietà della Stazione Appaltante e dovranno essere trattate come riservate. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata del Portale fornitori dovrà essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, dovranno necessariamente prenderne conoscenza.

## **1. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento**

### **1.1. Oggetto della gara**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Viale del Foro Italico e del Piazzale della Sfera, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice.

L'area di intervento indicato si trova all'interno del Parco del Foro Italico in Roma e costituisce parte di un sistema di interventi rivolti al restauro e valorizzazione dell'intera area.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, in data 27/06/2023, dall'Arch. Salvatore Mugheddu, all'esito della verifica effettuata, ai sensi dell'art. 26, comma 6 lettera c) del Codice, dalla Conteco S.r.l.

Essendo l'area oggetto d'intervento sottoposta a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004, è stato acquisito, in data 5 agosto 2022, il nulla osta della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del suddetto D.Lgs, che si allega al progetto.

Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del Codice nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature, le provviste e ogni altro onere necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, dei quali l'operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Trattandosi di ambito sottoposto alla tutela del D.Lgs.42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III del Codice (artt. da 145 e 151), dal DM MIBACT n.154/2017 e dalle disposizioni di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. ancora in vigore in virtù delle disposizioni transitorie del Codice.

Il progetto di restauro e risanamento conservativo del Viale del Foro Italico e del Piazzale della Sfera è inserito nell'ambito del più ampio Piano Preliminare degli Interventi per il recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico che trova copertura finanziaria nel contributo di cui alla Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, nell'ambito delle iniziative inerenti al 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia.

I lavori sono soggetti ai criteri ambientali minimi (CAM), in vigore ai sensi dell'art. 34, del Codice, e ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” pubblicato sulla GU n.183 del 06/08/2022.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 51 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto trattasi di lavori su area soggetta a vincolo da realizzarsi in maniera unitaria e coerente, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la necessità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

### ***1.2. Importo posto a base di gara***

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 3.965.731,16+IVA, di cui € 117.075,84, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Pertanto, l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 3.848.655,32+IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato per il periodo di durata dell'appalto pari ad € 2.108.678,25. Tali costi sono stati calcolati sulla base delle lavorazioni previste dal progetto e valutati nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi, facendo riferimento ai Prezziari indicati all'art. 5 del capitolato speciale di appalto.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. dddd), e 59, comma 5-bis, del Codice, il contratto sarà stipulato "a corpo". L'importo dei lavori, come determinato in seguito all'offerta in sede di gara, fatte salve eventuali clausole di revisione dei prezzi previste dalla legge o dal contratto, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti in sede progettuale alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

È consentita la revisione dei prezzi alle condizioni e con i limiti di cui alla clausola contenuta nello Schema di contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice e dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. (c.d. *decreto Sostegni ter*) e s.m.i. convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25, dal D.M. 2 febbraio 2023 oltre agli articoli 369 e successivi e all'articolo 458 della legge 197/2022 (legge di bilancio).

I lavori oggetto d'intervento sono finanziati a valere sulle risorse di cui al contributo riconosciuto dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto i), del Decreto del Ministro per le politiche giovanili dell'8 ottobre 2021, in favore di Sport e Salute, per l'attuazione del Piano strategico comprensivo degli interventi di recupero e valorizzazione del Parco del Foro italico, nell'ambito del 150° Anniversario di Roma Capitale, anche a beneficio dell'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, e trasferito in forza della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 al n.1934.

### **1.3. Termine esecuzione lavori**

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori completamente ultimati a perfetta regola d'arte, è fissato, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma, in 504 (cinquecentoquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure considerate prioritarie per il completamento di fasi specifiche da realizzare prima della fine dei lavori.

Il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori determina l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale nella misura stabilita dall'art.17 del capitolato speciale d'appalto.

#### 1.4. Lavorazioni/Categorie di Qualificazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, dell'art. 61, comma 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (di seguito, anche "Regolamento"), dell'art. 146, comma 4, del Codice, e delle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n.248 e del D.M. 22 agosto 2017, n.154, i lavori, anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono classificati come di seguito specificato:

n	Lavorazioni	Cat. SOA D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	Classifica	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	% sul totale	Importo totale categoria €
1	Restauro del Piazzale della Sfera	OS2-A	IV-bis	Prevalente	a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile	72,16%	€ 2.861.803,63
2	Risanamento conservativo Viale del Foro Italico	OG2	III-bis	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile	27,84%	€ 1.103.927,53
Totale complessivo compresi Costi Sicurezza						100,00%	€ 3.965.731,16

Ai sensi e per gli effetti dell'art.148, comma 1, del Codice, l'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A e delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG2, è motivato dalla natura stessa dell'intervento e dalla necessità di assicurare, per tutte le fasi esecutive, una stretta interconnessione tra gli interventi di restauro delle superfici decorate e superfici pavimentate lapidee e le necessarie opere di restauro del bene sottoposto a tutela.

Ai sensi dell'art.61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (c.d. *riclassificazione*). Le imprese raggruppate possono beneficiare dell'incremento nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo 3 della presente lettera di invito.



Si precisa, altresì, quanto segue:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG2, catalogata dalla normativa vigente come “a qualificazione obbligatoria”, di cui all’art.12, comma 2, lett. b) della Legge n.80/2014, sono eseguibili direttamente dall’operatore economico solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

L’operatore economico concorrente che non possieda in proprio adeguata attestazione di qualificazione, pena l’esclusione dalla gara, è tenuto a costituire un R.T.I. di tipo verticale con mandante qualificata o, in alternativa, espressamente dichiarare la propria intenzione di voler subappaltare, in tutto o in parte, la relativa categoria ad impresa qualificata (c.d. *subappalto* “necessario” o “qualificante”), ferma restando, ai sensi dell’art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione nella categoria prevalente in classifica idonea a coprire, oltre all’importo della medesima, anche l’importo della OG2 non posseduta.

In tal caso, la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. “necessario” che, in tale circostanza diviene sostitutivo del requisito di qualificazione mancante, non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

Al riguardo, si precisa che, in caso di RTI, l’importo della categoria scorporabile non posseduta deve essere posseduto sulla categoria prevalente dalle imprese del Raggruppamento in ragione delle quote di esecuzione della prevalente dalle stesse assunta.

In caso di consorzi di cui art.45, comma 2, lettera b) e c) che intendano indicare una consorziata esecutrice, la stessa consorziata esecutrice eventualmente designata per l’esecuzione dei lavori deve possedere in proprio i requisiti.

Si evidenzia, inoltre, che la direzione tecnica dell’operatore economico incaricato degli interventi in oggetto dovrà essere affidata in conformità a quanto previsto all’art.13, comma 3, lettere a) e b) del D.M. MIBACT n.154/2017 (*Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004*). In ogni caso, il direttore tecnico non potrà rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e, a tale scopo, produrrà, in fase esecutiva, una dichiarazione di unicità di incarico (art. 13, comma 2).

### **1.5. Piano di sicurezza e coordinamento**

Tutti gli interventi di cui all’oggetto rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall’art.89, c.1, lettera a) del medesimo decreto); pertanto, si è proceduto all’elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all’Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

## **2. Soggetti ammessi alla gara**

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara dei soli operatori economici che hanno manifestato interesse attraverso l'invio della risposta alla RDI on line codice Gara\_1755\_Rdl\_210 relativa all'Avviso di indagine di mercato pubblicata in data 14 giugno 2023 all'interno del Portale fornitori nonché sul profilo del committente.

Sarà ammessa la modifica degli operatori economici prequalificati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Gli operatori economici prequalificati ed invitati singolarmente potranno presentare offerta anche quali mandatarî (capogruppo) di un Raggruppamento temporaneo con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti al successivo paragrafo 3;
- gli operatori economici prequalificati ed invitati in Raggruppamento temporaneo, ferma restando la immodificabilità dell'operatore economico mandatario (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti al successivo paragrafo 3 in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine;
- gli operatori economici prequalificati ed invitati singolarmente non potranno presentare offerte quali mandanti di un Raggruppamento temporaneo con altro operatore economico singolo già prequalificato ed invitato o di un Raggruppamento temporaneo già prequalificato ed invitato.

Si precisa che tutti i nuovi operatori economici mandanti dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti nell'Avviso di indagine di mercato (di cui al successivo paragrafo 3) e produrre la documentazione prescritta dalla presente Lettera di invito ai fini della qualificazione dei concorrenti da invitare a presentare offerta.

Si precisa altresì che ai consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

È vietato all'operatore economico concorrente di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario.

È vietato all'operatore economico concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice è tenuto nuovamente ad indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Resta ferma la facoltà per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice di eseguire in proprio le prestazioni.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

### **3. Requisiti richiesti per la partecipazione**

**A pena di esclusione**, gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti, già dichiarati in sede di Indagine di mercato:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione<sup>1</sup>;
- c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa:
  - i. ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come individuate al precedente paragrafo 1.4, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R. così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

---

<sup>1</sup> Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

L'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010. L'operatore economico concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'operatore economico concorrente la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sarà ammesso qualora dimostri di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il concorrente in tal caso dovrà allegare alla documentazione di gara copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

- ii. possesso di specifica e documentata esperienza in lavori analoghi a quelli oggetto d'intervento, maturata negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato:
  - nell'ambito della OS2-A, nel restauro di superfici in mosaico;
  - nell'ambito della OS2-A e OG2, nel restauro di superfici pavimentate lapidee.

Il possesso del suddetto requisito dovrà essere rinnovato da parte dell'operatore economico mediante la compilazione dell'Allegato A - Domanda di partecipazione.

I Requisiti di cui alle precedenti lettere **a) e b)** dovranno essere rinnovati mediante la presentazione del DGUE secondo le modalità di seguito descritte.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere **a) e b)** dovranno essere posseduti dal Consorzio e da ciascuno degli operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (**SOA**) di cui alla precedente lettera **c)**, punto **i)**, con riferimento sia alla categoria prevalente OS2-A sia a quella scorporabile OG2, devono essere posseduti anche dalle consorziate designate in gara per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, a pena di esclusione, qualora il consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, in possesso dei requisiti ivi prescritti, intenda indicare una consorziata esecutrice, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e/o di altre consorziate, la stessa consorziata esecutrice designata per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 146, comma 2, e 148, comma 4, del Codice, dovrà possedere in proprio la qualificazione con classifica adeguata ai lavori appaltati, in conformità all'orientamento dell'ANAC (Delibere nn.1239/2017, 710/2019, 822/2019 e 798/2020) e alle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16 gennaio 2019, e sez. V n. n. 1615 del 7 marzo 2022.

Non è ammesso, pertanto, il ricorso al cosiddetto "cumulo alla rinfusa", per gli appalti di lavori su beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004.

- Il requisito di cui alla precedente lettera **c)**, punto **ii)**, relativo ai lavori svolti nell'ultimo decennio, deve essere soddisfatto:

per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo

per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere **a) e b)** dovranno essere posseduti da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento temporaneo;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa (**SOA**):
  - i. in caso di raggruppamenti temporanei **di tipo orizzontale**, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante.

Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, cumulativamente, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario pro quota, in base alla quota di esecuzione a ciascuno di essi affidata e indicata in sede di gara; ciò, in considerazione del fatto che la singola impresa deve essere qualificata ad eseguire la porzione di lavori che ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, di impegnarsi a svolgere.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che quest'ultima sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- ii. in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti **di tipo verticale**, devono essere posseduti, ai sensi dell'art.92, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010, dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- iii. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale (*sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti verticali*) e che le imprese associate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Nell'ambito dei sub-raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative ai RTI di tipo orizzontali.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di **tipo verticale o misto**, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

- Il requisito di cui alla precedente lettera **d)**, relativo ai lavori svolti nell'ultimo decennio, deve essere apportato dal RTI nel suo complesso.

Trattandosi di ambiti sottoposti alla tutela del D.Lgs.42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in applicazione di quanto disposto dall'articolo 146, comma 3 del Codice, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice.

---

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 80, comma 4 e dal Decreto MEF del 28 settembre 2022 recante "*Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate*" pubblicato sulla GU Serie Generale n.239 del 12 ottobre 2022.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante. Pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'A.N.A.C., astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n.6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in

essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del Codice gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
  - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del Codice;
  - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
  - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
  - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
  - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
  - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).



Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

#### **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE.

A tal fine, codesto operatore economico deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, punto 3, lett. b) della citata delibera del 27 luglio 2022, rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il FVOE.

#### **5. Codice identificativo della gara (CIG)**

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: **99160642E1**.

Il contributo dovuto è pari a **€ 165,00**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC nella sezione "sezione "Gestione Contributi Gara".

#### **6. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche solo "RPA") è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione Procurement.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Arch. Salvatore Mugheddu.

Il Direttore dei lavori, di cui all'articolo 101, comma 2, del Codice verrà indicato prima della stipula del contratto.

## 7. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art.105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OS2-A dovranno essere eseguite direttamente dall'operatore economico aggiudicatario in misura prevalente e, dunque, per almeno il 51,00% dell'importo stesso della categoria, in applicazione di quanto previsto dall'art.105, comma 1, del Codice.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG2, laddove l'operatore economico sia qualificato, possono essere facoltativamente subappaltate, anche per intero, ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

L'operatore economico, singolo o raggruppato, che intenda fare ricorso al cd "subappalto necessario" - perché carente dei requisiti relativi alla categoria OG2 - è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (nel DGUE (Parte II<sup>^</sup>, Sezione D), pena l'esclusione, la volontà di subappaltare, per intero, ad altro operatore qualificato, l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte a detta categoria per la quale non possieda i requisiti richiesti, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della OG2. Si precisa, inoltre, che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione.

L'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al contratto sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lett. c), del Codice, l'operatore economico concorrente deve indicare le lavorazioni che intende subappaltare e la categoria di appartenenza delle stesse. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione di subappalto potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa con una delle seguenti modalità:

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) della sola impresa capogruppo mentre le

imprese mandanti potranno limitarsi, nell'apposita sezione del DGUE (parte II lettera D) a rinviare alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria");

in alternativa

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto.

In luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto, potrà essere presentata dichiarazione integrativa del DGUE indicante le parti delle prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

A norma dell'art 105, primo periodo, comma 8, del Codice l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 8. Sopralluogo

In virtù di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione della tipologia e della complessità dei lavori da eseguire, relativi a bene immobile sottoposto alla tutela del D.Lgs.42/2004, l'operatore economico concorrente ha l'obbligo di effettuare il sopralluogo, a pena di esclusione.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze", non oltre il termine fissato.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di Raggruppamento temporaneo o già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Durante ciascun sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nella presente lettera di invito.

Al termine di ciascun sopralluogo, l'incaricato della Stazione Appaltante timbrerà e firmerà la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Una copia della Dichiarazione sarà trattenuta dall'incaricato della Stazione Appaltante.

La Dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nel sistema unitamente agli altri documenti amministrativi elencati nel successivo paragrafo 14.

## **9. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima**

### **9.1. Utilizzo del Portale fornitori**

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Stazione Appaltante, la procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori della Società Sport e Salute S.p.A. (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportesalute.eu/>) gestito dalla società Jaggaer (d'ora in poi anche solo "Gestore del sistema").

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche

ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

Le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l’indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate dalla Stazione Appaltante nella cartella personale disponibile sul portale (Area “Messaggi ricevuti” della RDO on line).

L’operatore economico concorrente, con l’accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.

L’arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale fornitori, saranno notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento di presentazione della domanda di partecipazione/offerta.

E’ onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il Portale fornitori.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, nonché come Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere l'operatore economico mandatario ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dall'operatore economico mandatario, anche dagli altri operatori economici partecipanti al Raggruppamento/Consorzio, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché come Consorzio ordinario costituito, dovrà essere il Consorzio stesso ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dal Consorzio, anche dagli altri operatori economici partecipanti al Consorzio stesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

## **9.2. Dotazione tecnica minima**

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.sportosalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA - (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

---

**Solo per gli operatori economici non residenti in Italia è consentita la presentazione della copia scansionata dei documenti cartacei originali sottoscritti tradizionalmente. In tal caso il documento sottoscritto tradizionalmente dovrà essere accompagnato dalla copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità alla data di presentazione della risposta alla RDO on line. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia del documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.**

---

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare

file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dall'operatore economico concorrente.

È onere dell'operatore economico concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del sistema<sup>2</sup>;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul sistema restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori, apposta durante il periodo di validità del certificato della firma).

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

---

<sup>2</sup> Per file di dimensioni pari o superiori a 25 MB il sistema restituisce un esito negativo.

Si fa inoltre presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

## **10. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti**

### ***10.1. Svolgimento della procedura di gara***

La presente procedura di gara si svolgerà sul Portale fornitori mediante lo strumento della RDO on line.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 9 e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica.



Per rispondere alla RDO on line è necessario, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente procedura di gara;
- B. prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara (disponibile nell'area "Allegati");
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" e:
  - 1) indicare la forma di partecipazione (operatore economico singolo, Consorzio, RTI);
  - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 13.3.
- D. accedere all'area "Risposta economica", inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 13.4 e ribadire a video la propria offerta;
- E. inviare la risposta alla RDO on line.

Il sistema non accetta offerte presentate con modalità differenti.

Nel caso in cui l'operatore economico non intenda presentare offerta è invitata, ai fini organizzativi della Stazione Appaltante, a far pervenire telematicamente, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, la propria rinuncia cliccando sul tasto "Rifiuta" della RDO on line.

### **10.2. Criterio di aggiudicazione**

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con l'applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del Decreto semplificazioni, in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2-bis, del Codice.

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ultimo capoverso, del Decreto semplificazioni. In tal caso, si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico concorrente che ha formulato il ribasso % più elevato offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti si procederà a richiedere alla stesse un miglioramento dell'offerta economica. Persistendo la condizione di parità si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico tra le offerte uguali.

### **10.3. Modalità di supporto**

Per eventuale necessità di supporto tecnico relativo all'utilizzo del Portale fornitori, è possibile:

- contattare telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;
- utilizzare il web form "Richiedi assistenza on line", presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

### **10.4. Richieste di chiarimento**

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire almeno entro il termine indicato nel documento "Scadenze", in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili nell'apposita area "Messaggi ricevuti" della RDO on line senza alcuna indicazione relativa al richiedente.

All'operatore economico invitato perverrà una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

## **11. Modalità di presentazione della documentazione**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi paragrafi. Per gli operatori economici non residenti in Italia resta valido quanto stabilito al precedente paragrafo 9.2 (parte in grassetto);
- b) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;
- c) dovranno essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singole o consorziate, ognuno per quanto di propria competenza.

La restante documentazione dovrà essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

E' consentito presentare in lingua inglese le eventuali certificazioni di qualità.

Gli allegati alla presente lettera di invito sono editabili. Gli operatori economici concorrenti dovranno utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

## 12. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, l'operatore economico concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Ove l'operatore economico concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà alla sua esclusione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Si fa presente che le regolarizzazioni come di seguito previste non incidono sulla disciplina delle false dichiarazioni in sede di gara, con riferimento alle quali si applica l'art. 80, comma 12, del Codice, ai sensi del quale ove la stazione appaltante accerti che l'operatore economico concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione si dà luogo al procedimento definito nel menzionato articolo 80, comma 12, e ne dà comunicazione all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Le richieste di soccorso istruttorio verranno formalizzate dalla Stazione appaltante utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

## 13. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line

### *13.1. Termine per la presentazione delle offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione*

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica dovranno pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" (**termine fissato per la presentazione delle offerte**), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.

### **13.2. Forma di partecipazione**

All'interno dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovrà essere selezionata la modalità di partecipazione alla presente gara (Operatore economico singolo, Raggruppamento Temporaneo o Consorzio).

Le stesse informazioni dovranno altresì essere inserite nell'Allegato A alla presente lettera di invito.

### **13.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line**

Nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

**A. Allegato A "Domanda di partecipazione"**, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, contenente altresì le ulteriori dichiarazioni amministrative non presenti nel DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno degli operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno dei consorziati;

**B. "DGUE"**, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, redatto utilizzando il modulo Allegato, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente

Il dichiarante dovrà presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla Stazione Appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella

dell'operatore economico concorrente.

Il DGUE va compilato esclusivamente nelle parti evidenziate in celeste (se pertinenti).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dal Decreto semplificazioni, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno degli operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno dei consorziati.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per la corretta definizione dell'ambito soggettivo dell'articolo 80 del Codice si rimanda al Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017.

In caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. a), c), c-bis, c-ter), l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti

di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

Il DGUE predisposto dalla Stazione appaltate recepisce tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti dopo la pubblicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del documento in lingua italiana;

- C. Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo**, a favore dell'ANAC, di cui alla deliberazione dell'Autorità stessa n. 621 del 20 dicembre 2022, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al precedente paragrafo 5.

La contribuzione in argomento per ogni partecipante è indicata al precedente paragrafo 5.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nel sistema la ricevuta del pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si fa presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il versamento dovrà essere effettuato a cura del Consorzio;

- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, il versamento dovrà essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario;

**D. Copia scansionata della Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato C)** recante la firma dell'incaricato della Stazione Appaltante.

Si fa presente che la mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;

**E. Procura**

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), dovrà essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;

**F. Copia del certificato di attestazione di qualificazione**, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale.

**G.** nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, **Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente** del Consorzio con indicazione dei consorziati.

L'atto costitutivo del Consorzio dovrà espressamente contenere l'impegno dei singoli operatori economici facenti parte del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra i consorziati. Qualora l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

**H. (Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito)** Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra gli operatori economici raggruppati. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo, presentato in fase di partecipazione, non

contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula;

I. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio FVOE.

La mancata registrazione presso il servizio FVOE, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività previste; pertanto, la mancata registrazione al servizio FVOE così come la mancata trasmissione del PASSOE non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I;

#### **13.4. Offerta economica**

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) [A pena di esclusione] Allegato B "Modulo offerta economica" reso e sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, contenente l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- a) ribasso unico % offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, di € 3.848.655,32+IVA, per i lavori a corpo nonché sulla maggiorazione del 25,00% per spese generali, uso attrezzi ed utili dell'impresa per l'esecuzione di eventuali opere in economia, nonché valevole sui nuovi prezzi.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del ribasso unico % offerto verrà calcolato automaticamente il corrispettivo per i lavori a corpo.

In ciascuna operazione di calcolo all'interno del Modulo offerta economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

TUTTI I VALORI OFFERTI DOVRANNO INTENDERSI AL NETTO DELL'IVA E



DI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE.

**Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.**

- b) Propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (fino alla seconda cifra decimale), ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle lavorazioni in oggetto.

Si precisa che tali costi/oneri non rappresentano per la Stazione Appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in sede di offerta, comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

**Oltre a quanto sopra previsto si richiede, altresì, di ribadire a video direttamente sulla Piattaforma nella apposita sezione il ribasso percentuale offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.**

**Si precisa che il mancato inserimento di tale indicazione non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modulo di Offerta Economica.**

**In caso di discordanza tra il valore indicato in Piattaforma e quello risultante dal Modulo di offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo di offerta economica.**

L'operatore economico concorrente dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del ribasso e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull'esecuzione delle opere, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l'attrezzatura e la mano d'opera necessarie per l'esecuzione dei lavori entro il termine massimo indicato e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Il concorrente prende atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, ai sensi dell'articolo dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice e che, quindi, resta a suo carico l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera.

Prima della formulazione dell'offerta, l'operatore economico ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e, pertanto, di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun ulteriore costo aggiuntivo (comprese le spese di trasferta) potrà pertanto essere richiesto alla Stazione Appaltante in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

Il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo, come indicato in seguito all'offerta in sede di gara, viene determinato a proprio rischio dal concorrente stesso in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'esecutore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fermo restando quanto previsto dall'art.13 dello Schema di contratto.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico mandatario.
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio.

### ***13.5. Invio della risposta alla RDO on line***

Una volta allegata la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché la documentazione relativa all'offerta economica, dovrà essere inviata la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

### ***13.6. Ulteriori note***

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di invio della risposta alla RDO on line, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico

concorrente. Non saranno pertanto accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle domande delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle domande delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata alla Stazione Appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta alla RDO on line, l'operatore economico concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

### ***13.7. Modifiche alla procedura***

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare, ove fossero necessarie, eventuali rettifiche e/o integrazioni ai documenti messi a disposizione degli operatori economici ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche, all'operatore economico inviterà una comunicazione (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto invitato prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima della data fissata per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, dovrà considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione Appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta economica") della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della risposta.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione Appaltante.

## **14. Procedura di gara**

### ***14.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche***

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo segreto.

L'apertura delle buste telematiche verrà effettuata da un Seggio di gara in seduta riservata come di seguito descritto.

Il Seggio di gara procederà, accedendo al sistema, all'apertura e verifica dei documenti presentati da ciascun operatore economico concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Completato l'esame dei documenti allegati nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il Seggio di gara procederà:

- all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche;
- [se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5] all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, del Codice se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15, oppure con le modalità di cui al comma 2-bis se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15.

Si precisa che:

- i ribassi percentuali che verranno presi in considerazione ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) sono quelli risultanti nel Modulo offerta economica fino alla terza cifra decimale, e non si procederà dunque ad alcun arrotondamento,

con troncamento delle cifre in eccesso;

- il taglio delle ali delle offerte di maggior e di minor ribasso verrà effettuato procedendo all'accorpamento delle offerte di egual valore (cd. criterio del blocco unitario), pertanto, le offerte con identico ribasso percentuale sia che si collochino al margine delle ali sia all'interno delle stesse, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, saranno considerate come un'offerta unica (*Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821*);
- al fine dell'individuazione della soglia di anomalia ex articolo 97, commi 2 o 2-bis del Codice, i calcoli delle medie, degli scarti e della soglia saranno effettuati senza un limite prefissato di numeri dopo la virgola.
  - a determinare la graduatoria.

L'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5 (cinque).

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, e il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento si riserva comunque la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di procedere, eventualmente con il supporto del Seggio di gara, all'analisi di congruità dell'offerta presentata che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In tal caso, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice, attivando il sub-procedimento di valutazione della congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli operatori economici concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

#### **14.2. Ulteriori regole o vincoli**

Saranno escluse dalla procedura gli operatori economici concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura/del servizio specificate nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- d) offerte incomplete e/o parziali;

- e) offerte che non rispettano i documenti di gara;
- f) (Nel caso in cui sia stato attivato il procedimento di verifica dell'anomalia) offerte giudicate anormalmente basse;

Saranno altresì escluse dalla gara gli operatori economici concorrenti:

- a) che presentino offerte in relazione alle quali si ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- c) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m del Codice);
- d) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- saranno oggetto di comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lettera c) del Codice;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla.
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto,

senza che gli operatori economici (ivi compresa l'operatore economico aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità a tutte gli operatori economici invitati attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso agli operatori economici concorrenti, ivi compreso l'operatore economico aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di avviare con l'operatore economico concorrente risultata prima in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'offerta vincolerà l'operatore economico concorrente per un periodo minimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'offerta presentata non è impegnativa per la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente risultato miglior offerente rinunci all'assegnazione dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico dell'operatore economico concorrente.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del TFUE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Stazione Appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n. 1 del 10/01/2008.

### ***14.3. Aggiudicazione e adempimenti per l'operatore economico aggiudicatario***

Concluse le attività di cui al precedente paragrafo 15.1 la Stazione Appaltante procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte

annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso l'utilizzo del servizio FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

La comprova del requisito di cui al precedente **paragrafo 3, lett. c), punto i)**, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante acquisizione dell'attestazione SOA attraverso il sistema FVOE.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione:

1) documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica di cui al precedente **paragrafo 3, lett. c), punto ii)**, richiesto ai fini della partecipazione:

- certificato rilasciato e vistato da Committente pubblico o dichiarazione di un privato che attesti la regolare esecuzione, con indicazione dei relativi importi e date, della prestazione dichiarata in sede di Manifestazione di interesse;

ovvero,

- copia del contratto dichiarato nella Manifestazione di interesse e, unitamente ad esso, verbale di regolare esecuzione attestante l'esecuzione dello stesso per gli importi dichiarati nella Manifestazione stessa.

2) (Per i Raggruppamenti temporanei) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, nel quale sia specificato il tipo di associazione costituita, la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la quota di esecuzione dei lavori.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra gli operatori economici raggruppati.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2-bis, del Codice.



Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione Appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti di cui agli artt 80 e 83 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.

Ove la Stazione Appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 30 e 76 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

Ai fini della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a far pervenire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- 1) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
  - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
  - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
  - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.

46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,

- ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo dovrà esser costituito:

- i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:
  - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
  - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 29, ed assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l'operatore economico aggiudicatario sia in possesso.

L'importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di

cui l'operatore economico aggiudicatario sia in possesso.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto:

- i. del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- ii. del 50% per gli operatori economici che siano microimprese, piccole e medio imprese come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs.50/2016 (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto (i);
- iii. del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- iv. del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- v. del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai fini della riduzione della garanzia, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire nel sistema:

- copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte indicate all'art. 93, comma 7, del Codice;
- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- per i Raggruppamenti temporanei di Imprese, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il

Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso;

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina dell'art. 103 del Codice.

2) Idonea copertura assicurativa per le seguenti garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto:

2.1. polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, che copra la Stazione Appaltante:

- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
- (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si

siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari ad € 1.500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n. 193 e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda Tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, riportare la sottoscrizione attestante i poteri del firmatario e deve essere prodotta nelle stesse modalità previste per la garanzia definitiva.

L'operatore economico aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'operatore economico aggiudicatario, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- 2.2. polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l'appalto in questione, l'operatore economico aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, di cui risulti già provvisto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per i lavori oggetto della presente procedura, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Le Coperture assicurative di cui sopra dovranno essere presentate:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
  - in caso Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso.
- 3) (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- 4) Gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

Si precisa che per "contratti di cooperazione servizio e/o fornitura" s'intendono quei contratti che un concorrente stipula, con terzi, allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d'impresa: beni e servizi atti all'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento. Precisamente, i terzi contraenti forniscono all'operatore economico aggiudicatario i mezzi per eseguire la prestazione oggetto

dell'appalto, a differenza di quanto accade nel subappalto, in cui il subappaltatore esegue parte della prestazione.

Resta inteso che in tali casi l'aggiudicatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione della presente procedura negoziata. A tal fine, dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'aggiudicatario (e non della Stazione appaltante che resta estranea a tale tipo di rapporti).

5) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della stipula.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs.159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis e art 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (cd solo "Decreto semplificazioni"), la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificchino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter.

## **15. Stipula del contratto**

Il Contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata in modalità telematica.

Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto d'appalto, secondo le disposizioni di cui all'art 32, comma 10, del Codice (*Cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 22/10/2021, n. 2330*).

Al riguardo si fa presente che potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni.

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

## 16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 108 del Codice.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 del Codice.



## **17. Oneri e Tasse**

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo prima della stipula del contratto.

## **18. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante

## **19. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

## **20. Foro competente e domicilio**

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice.

Fermo quanto sopra, tutte le controversie derivanti dal contratto, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, sono deferite alla competenza del Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altre località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio dell'operatore economico aggiudicatario, al domicilio eletto.

L'operatore economico con sede legale all'estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuto ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

## **21. Trattamento dei dati personali**

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Presidente e Amministratore Delegato  
Avv. Vito Cozzoli

